

2012/00054

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

PROVINCIA DI VICENZA

REPUBBLICA ITALIANA



CONTRATTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI STRUMENTALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, LA GESTIONE DEI PARCHEGGI, IL BIKE SHARING, LA MANUTENZIONE CIMITERIALE DEI CIMITERI COMUNALI DI ANGARANO, CAMPESE E VALROVINA-----

L'anno 2012 (duemiladodici) il giorno Ventitru (23) del mese di 010bru (10), nella sede municipale del Comune di Bassano del Grappa (VI) in Via Matteotti n. 39 - Città;-----

TRA:-----

- il **Comune di Bassano del Grappa**, con sede in Bassano del Grappa (VI), Via Matteotti, 39, codice fiscale 00168480242, rappresentato nel presente atto dal Dirigente Area IV LL.PP. Ing. Federica Bonato, nata a Bassano del Grappa (VI) il giorno 2 novembre 1966, domiciliata presso la sede municipale del Comune di Bassano del Grappa, legittimata dal Decreto sindacale prot. n. 16.388 del 20 marzo 2012, nonché in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale numero 377 del 29 dicembre 2011, numero 25 del 7 febbraio 2012, numero 127 del 15 maggio 2012 e, infine, in esecuzione della determinazione n. registro unico 1.496 del giorno 11 ottobre 2012;--- parte affidante -----
E-----

- la **SIS S.P.A.** con sede in Bassano del Grappa (VI), Piazzale Cadorna n. 35, partita i.v.a., codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Vicenza 00557400249, R.E.A. n. VI-136720, capitale sociale euro

Servizio Affari Istituzionali - Ufficio Contratti
Ufficio presso sede municipale in Via Matteotti n. 39
Tel. 0424.519.230 - 365



SIS S.P.A.
Amministratore Unico



trecentoquarantaseimilaottocentocinquantavirgolazeroquattro (346.850,04),
interamente versato, rappresentata nel presente atto dall'amministratore unico
Dott. Adriano Marangoni, nato a San Giorgio in Bosco (PD), il giorno 10
ottobre 1939, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale di cui
sopra, a ciò legittimato dal vigente statuto societario;- parte affidataria-----

Premesso che:-----


- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 29 novembre 2011,
esecutiva ai sensi di legge, si è confermato che le attività della società
partecipata SIS S.p.A., tra cui la manutenzione del verde pubblico, la
manutenzione dei parchi cittadini, la manutenzione del parcheggio Gerosa, la
manutenzione del sistema bicincittà, la manutenzione parcometri, il servizio
parcometri, il servizio ausiliari del traffico, sono da considerarsi strumentali
per l'Amministrazione; -----

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 377 del 29 dicembre 2011,
esecutiva ai sensi di legge, è stato deliberato di affidare alla predetta SIS
S.p.A. per la durata di cinque anni e precisamente dal 1° gennaio 2012 al 31
dicembre 2016 i servizi strumentali per la manutenzione del verde pubblico, la
gestione dei parcheggi e il bike sharing come descritti nella predetta
deliberazione e, più specificatamente, nel disciplinare tecnico allegato alla
medesima;-----

- con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 7 febbraio 2012,
esecutiva ai sensi di legge, sono state riviste le condizioni per la gestione dei
parcheggi e conseguentemente le clausole economiche dell'affidamento;-----

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 10 maggio 2012,
esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di affidare in tutto o in parte a terzi

SIS s.p.a.
Amministratore Unico



il servizio strumentale di manutenzione cimiteriale;-----

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 15 maggio 2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato deliberato di affidare alla predetta SIS S.p.A. fino al 31 dicembre 2016 il servizio strumentale di manutenzione dei cimiteri comunali di Angarano, Campese e Valrovina con la conseguente nuova ridefinizione del disciplinare tecnico e dei termini economici dell'accordo;----

- con determinazione numero registro unico 794 del 04.06.2012 sono assunti i relativi impegni di spesa;-----

- con determinazione numero registro unico 1.496 dell' 11.10.2012 si è approvata la bozza del presente testo contrattuale;-----

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra convenute si stipula in duplice originale, quanto segue:-----

Articolo 1 - Clausola conferma premessa-----

1. Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono e confermano la premessa narrativa così come i documenti nella medesima richiamati come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati.-----

Articolo 2 - Oggetto-----

1. Il Comune di Bassano del Grappa, nel prosieguo del presente atto per comodità espositiva denominato Comune, affida alla SIS S.p.A. di seguito per comodità espositiva denominata Società, che accetta, la realizzazione dei servizi strumentali per la manutenzione del verde pubblico, la gestione dei parcheggi, il bike sharing, e la manutenzione dei cimiteri comunali di Angarano, Campese e Valrovina, il cui esatto e specifico contenuto è determinato nelle richiamate deliberazione di Giunta Comunale n. 377 del 29

SIS S.p.A.
Amministratore Unico



dicembre 2011 compreso il relativo allegato intitolato Disciplinare tecnico, deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 7 febbraio 2012 e - infine - deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 15 maggio 2012, compreso il relativo allegato, documenti tutti agli atti.-----

Articolo 3- Durata -----

1. La durata del presente contratto viene stabilita in cinque (5) anni con decorrenza dal primo gennaio 2012 e precisamente dal primo gennaio 2012 al 31 dicembre 2016. Le parti prendono atto che il presente contratto è risolutivamente condizionato alla sussistenza nel caso concreto delle previsioni di cui alla disciplina legislativa relativa alle società pubbliche/strumentali, comprese eventuali successive modifiche, che non consentono la prosecuzione dello stesso, dandosi reciprocamente atto, altresì, che trattandosi di contratto ad esecuzione continuata e periodica, l'eventuale avveramento della condizione risolutiva non incide sulle prestazioni già realizzate.-----

Articolo 4 - Corrispettivo e modalità di pagamento-----

1. L'importo annuo dell' affidamento desunto in base alle prestazioni riportate nel suddetto Disciplinare Tecnico è pari :-----

- per l'esercizio 2012 ad euro settecentosettantatremilavirgolazerozero (773.000,00) oltre i.v.a. per un importo complessivo di euro novecentotrentacinquemilatrecentotrentavirgolazerozero (935.330,00); -----


- per gli esercizi 2013- 2014- 2015- 2016 ad euro settecentonovantasettemila virgolazerozero (diconsi euro 797.000,00) oltre i.v.a. per un importo complessivo di euro novecentosessantaquattromilatrecentosettantavirgolazerozero, (964.370,00);--

SIS s.p.a.
Amministratore Unico



2. Il pagamento del predetto corrispettivo annuale avverrà, salvo diversi accordi tra le parti, per i primi quattro mesi di ciascun anno, da gennaio ad aprile, per euro duecentoventicinquemilavirgolazerozero (225.000,00), i.v.a. compresa, entro il 30 aprile di ogni anno e per la restante parte dell'anno, da maggio a dicembre, in ratei mensili. La Società SIS SPA dovrà presentare a consuntivo un riepilogo annuale delle attività svolte, ai fini della determinazione della rata del mese di dicembre, da definire a saldo e comunque all'interno degli importi previsti in rapporto al preventivo di gestione dei servizi riportato nelle suddette deliberazioni di Giunta Comunale e relativi allegati.-----

SIS s.p.a.
Amministratore unico



3. Le predette quote mensili saranno poste in pagamento, secondo gli ordinari termini previsti dalla contabilità, su presentazione di regolare fattura emessa il mese successivo a quello di riferimento attestante l'effettuazione delle prestazioni debitamente viste dal Dirigente competente. Per l'anno 2012 la mensilità del mese di dicembre, salvo variazioni determinate dalla contabilità delle attività svolte, sarà pari ad euro sessantatremilatrecentoottantunovirgolaenticinque (63.381,25) i.v.a. compresa, per effetto dell'affidamento del servizio cimiteriale su un arco temporale di sette mesi.-----



Articolo 5 - Estensione contrattuale-----

1. Il Comune di Bassano del Grappa si riserva di avvalersi della facoltà di estensione contrattuale prevista dalla vigente normativa, che sin d'ora la Società si impegna ad accettare e realizzare.-----

Articolo 6 - Divieto di cessione del contratto-----

1. Resta vietato alla Società, sotto pena di risoluzione espressa del contratto,

la cessione dello stesso. Nel caso la cessione avesse comunque luogo la medesima resterà priva di effetto alcuno per l'Amministrazione, salva comunque la possibilità per la medesima di risoluzione del contratto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso di almeno quindici giorni, con obbligo, da parte della Società del risarcimento dei danni.-----

Articolo 7 – Osservanza norme previste per i lavoratori -----

1. La Società dovrà osservare la normativa vigente in materia di sicurezza nella gestione degli appalti e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sicurezza, igiene del lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio, ai fini della tutela dei lavoratori. La Società dovrà essere in grado in ogni momento di dimostrare di avere provveduto a quanto sopra. La Società dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei servizi e forniture costituenti oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro della Categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per categoria, venga successivamente stipulato. La Società assicurerà al proprio personale dipendente i diritti previsti nel contratto di categoria e nello statuto dei lavoratori. La Società dovrà presentare al Comune di Bassano del Grappa il Piano Operativo di Sicurezza e una Dichiarazione da Parte del Datore di Lavoro che sono stati eseguiti dei corsi di formazione per il personale così come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012. -----

SIS s.p.a.
Amministratore Unico



2. Il personale destinato alla realizzazione delle azioni di cui al precedente art. 2 dovrà essere in possesso dei requisiti e della necessaria e documentata competenza professionale.-----

Articolo 8 – Penali e Garanzia -----

1 Le parti convengono, a carico della SIS S.p.A., le seguenti penali:-----

- la penale di euro centocinquantavirgolazerozero (dicono euro 150,00) per ogni ritardo superiore alla giornata lavorativa nell'adempimento;-----

- la penale di euro trecentocinquantavirgolazerozero (dicono euro 350,00) per ogni singolo definitivo inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto;-----

2. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno.-----

3. Le penali saranno applicate dall'Amministrazione direttamente in sede di liquidazione e pagamento delle fatture diminuendo quindi l'importo di effettivo pagamento delle stesse; la ricognizione del ritardo o dell'inadempimento è posta in essere per iscritto direttamente ed unilateralmente dall'Amministrazione; eventuali eccezioni o contestazioni, non vincolanti per l'Amministrazione, dovranno essere presentate dalla SIS S.p.A. entro tre giorni dalla ricezione della contestazione da parte dell'Amministrazione.-----

4. La SIS S.p.a. inoltre ha consegnato copia polizza rc verso terzi derivante dalla propria attività, compresa l'esecuzione del presente contratto rilasciata da AXA ASSICURAZIONI S.P.A. – Agenzia di Piove di Sacco, polizza 1892 ramo 7, con premio pagato fino al 31 dicembre 2012, per un massimale RCT di euro 3.000.000,00 per sinistro.-----

Articolo 9 - Spese contrattuali-----

SIS s.p.a.
Amministratore Unico



1. Le spese del presente contratto, compresa la registrazione, sono a carico della Società; trattandosi di prestazioni soggette ad i.v.a. il presente contratto verrà registrato in caso d'uso.-----

Articolo 10 - Facoltà di Risoluzione del contratto-----

1. Il Comune si riserva la facoltà, nei modi e nelle forme di legge, di risolvere unilateralmente il contratto mediante comunicazione scritta nella forma di raccomandata A.R. con un preavviso di quindici giorni, senza pregiudizio di ogni altra rivalsa di danni, oltrechè nella fattispecie di cui all'articolo 6 nei casi seguenti:-----

- sospensione o interruzione dei servizi, anche singolarmente considerati, protrattesi per più di una giornata, esclusi i casi forza maggiore ;-----

2. L'Amministrazione in qualsiasi momento dell'esecuzione può recedere dal contratto avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile, tenendo indenne l'affidatario delle spese sostenute e del mancato guadagno.---

3. L'esecuzione in danno non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.-----

Articolo 11 – Trattamento dati personali -----

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che tutti i dati forniti dalla Società saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione del presente contratto e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che informatico per le finalità del rapporto medesimo.-----

2. L'interessato è titolare dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti possono essere

SIS S.p.a.
Amministratore Unico

fatti valere nei confronti del Comune di Bassano del Grappa .-----

3. Il personale della Società è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché la tutela della privacy, in osservanza del D.Lgs. 196/2003 e della deontologia professionale ed è da considerarsi a tutti gli effetti come incaricato del trattamento dei dati relativi agli utenti con cui viene a contatto.-----

4. La Società s'impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.-----

Articolo 12 - Norma di chiusura - controversie – competenza territoriale-

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si farà riferimento alla disciplina che regola la materia. E' escluso il ricorso all'arbitrato.-----

2. In caso di controversia, competente a giudicare sarà il foro di Bassano del Grappa.-----

Articolo 13 – Clausole vessatorie -----

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile la SIS S.p.A. approva specificamente le disposizioni contenute negli articoli

Articolo 6 – Divieto di cessione del contratto, Articolo 8 – Penali e Garanzia, Articolo 9 - Spese contrattuali, Articolo 10 - Facoltà di Risoluzione del contratto e Articolo 12 - Norma di chiusura - controversie – competenza territoriale.-----

p. la SIS S.P.A. -----

Dott. Adriano Marangoni



SIS S.p.A.
Amministratore Unico

Letto, approvato, e sottoscritto.-----



Handwritten initials, possibly 'BM'.

p. il COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA -----

Ing. Federica Bonato Federica Bonato -----

p. la SIS S.P.A. -----

Dott. Adriano Marangoni Adriano Marangoni SIS s.p.a.
 Amministratore Unico

